



FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

ALLEGATO C) AL N. 11601/8952 REP.

FONDAZIONE DON PAOLO GALLIERO - ETS

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, natura, sede e durata

1. La Fondazione trae origine dalla trasformazione del Pio Istituto Elemosiniere Galliero, istituito in Tribano per disposizione testamentaria di don Paolo Galliero del 22 ottobre 1618, con relativi codicilli del 12 ottobre 1620 e 28 giugno 1628, e già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
2. Con l'adozione del presente statuto la suddetta Fondazione assume la denominazione di "**FONDAZIONE DON PAOLO GALLIERO**"; a seguito dell'iscrizione della medesima nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e fintanto che permarrà tale iscrizione, la denominazione sarà integrata dall'acronimo "**ETS**".
3. La Fondazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme del Titolo II del Libro I del Codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle disposizioni di attuazione dei medesimi.
4. La Fondazione ha sede legale in Tribano, via Barbarigo n. 2; essa può trasferire la propria sede nell'ambito del territorio comunale di Tribano senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.
5. La Fondazione può istituire sedi secondarie e adottare un logo o marchio che può anche essere registrato a norma di legge.
6. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo e ispirazione

1. La Fondazione, volendo contribuire al progresso della società e in risposta ad un dovere civico e solidaristico, intende:
 - promuovere e sostenere il progresso culturale della popolazione e l'educazione dei giovani di Tribano, con particolare riferimento al patrimonio storico, ambientale e religioso del territorio nonché al canto e alla musica;
 - offrire un aiuto materiale a persone e famiglie svantaggiate residenti nel territorio del Comune di Tribano e dei comuni limitrofi, sostenendo in special modo il percorso educativo e la crescita culturale e spirituale di bambini e giovani.
2. Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori e volontari, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.
3. La Fondazione ispira il proprio operato alla dottrina della Chiesa Cattolica, restando costantemente in ascolto dei segni dei tempi ed essendo aperta al dialogo con culture e religioni diverse; essa organizza e gestisce le proprie attività tenendo conto delle indicazioni pastorali del Vescovo di Padova.
4. Ferma restando la peculiare ispirazione che la contraddistingue, la Fondazione non opera distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali tra i destinatari e i beneficiari delle proprie attività.

Articolo 3 – Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e con finalità educativa, inclusi eventi, corsi e iniziative a carattere musicale e coreutico;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con specifico riferimento al territorio di Tribano e dei Comuni limitrofi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, in particolar modo finalizzate alla conoscenza e alla promozione del territorio di Tribano;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, in particolare mediante la promozione e l'organizzazione di iniziative di natura educativa, culturale, artistica e musicale;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di famiglie, minori e studenti svantaggiati, di attività d'interesse generale nei settori della cultura, dell'arte e della musica svolte da enti senza scopo di lucro nonché di iniziative e interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

2. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al comma precedente ed utile al perseguimento del proprio scopo.

3. Nell'erogazione di denaro in favore di studenti svantaggiati la Fondazione sostiene prioritariamente coloro che, privi di mezzi, intendono compiere un percorso di studi e di formazione al sacerdozio e alla vita religiosa.

Articolo 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale dell'ente, costituita dal patrimonio del Pio Istituto Elemosiniere Galliero, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB);
- dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e destinati a incremento del patrimonio;
- dalle erogazioni liberali e dai contributi versati, a qualunque titolo, da persone fisiche o da altri enti, pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione non utilizzati e assegnati ad incremento del patrimonio.

2. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da:

- rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- proventi delle attività svolte;
- contributi di enti pubblici o privati, anche a finanziamento di specifici progetti;
- avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

3. La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente e il Vicepresidente
- l'Organo di controllo e il Revisore dei conti.

2. Tutte le cariche in seno alla Fondazione si intendono assunte gratuitamente, fatta eccezione per l'Organo di controllo e il Revisore dei conti, cui può essere attribuito dal Consiglio di amministrazione un compenso proporzionato all'attività svolta e alle responsabilità assunte; in ogni caso, a coloro che sono titolari di cariche possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i volontari.

Articolo 6 – Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto dall'Arciprete della Parrocchia di San Martino in Tribano e da altri quattro consiglieri così nominati: due membri nominati dallo stesso Arciprete, sentiti il Consiglio pastorale e il Consiglio per la gestione economica parrocchiale; un membro nominato dal Comune di Tribano, con delibera del Consiglio comunale; un membro nominato dall'Ordinario della Diocesi di Padova.

2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I consiglieri restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche dopo tale scadenza essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non siano stati nominati dei successori.

4. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere immediatamente riconfermati, per un massimo di tre mandati consecutivi.

5. Qualora uno o più tra i componenti del Consiglio di amministrazione venga meno nel corso del loro mandato, chi lo ha nominato provvede tempestivamente alla sua sostituzione; il mandato di colui che è nominato in sostituzione di un altro consigliere scade al termine dei mandati di coloro che sono già in carica al momento della sua nomina.

Articolo 7 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. Ad esso spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione;
- assumere tutte le decisioni e impartire tutte le direttive necessarie al regolare svolgimento delle attività d'interesse generale della Fondazione;
- deliberare l'erogazione a terzi di denaro, beni e servizi a norma dell'art. 3, co. 1 del presente Statuto;
- deliberare e regolare lo svolgimento di attività secondarie e strumentali a norma dell'art. 3, co. 2 del presente Statuto;
- adottare eventuali regolamenti interni aventi ad oggetto l'organizzazione dell'ente e/o le modalità di svolgimento di specifiche attività;
- deliberare la sottoscrizione, in nome e per conto della Fondazione, di qualunque contratto, accordo o convenzione con soggetti pubblici o privati;
- predisporre e approvare il bilancio previsionale e consuntivo d'esercizio nonché,

quando previsto, il bilancio sociale;

- assumere e licenziare i dipendenti, assegnare loro mansioni e conferire incarichi esterni di qualunque natura;

- ammettere i volontari;

- deliberare sulla modifica del presente Statuto nonché sulla trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione, a norma dell'art. 14 del presente Statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri consiglieri, funzioni e poteri, determinando le modalità e i limiti di esercizio della delega; non possono tuttavia essere oggetto di delega l'approvazione dei bilanci, l'adozione dei regolamenti e le determinazioni che comportano la modifica del presente Statuto nonché la trasformazione, fusione, scissione o l'estinzione della Fondazione.

Articolo 8 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta ve ne sia la necessità o lo ritenga opportuno; almeno due Consiglieri congiuntamente ovvero l'Organo di controllo hanno diritto a richiederne la convocazione con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti che desiderano trattare.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; in ogni caso, sono validamente costituite le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e delle medesime è redatto apposito verbale dal Consigliere incaricato, di volta in volta, di fungerne da segretario.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. È tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione per deliberare l'attribuzione di deleghe, la modifica del presente Statuto nonché la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione della Fondazione.

6. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, l'Organo di controllo; possono inoltre prendervi parte, su invito del Presidente e ugualmente senza diritto di voto, coloro che coordinano o dirigono specifiche attività o iniziative dalla Fondazione, i responsabili amministrativi dell'ente, terzi che debbano essere ascoltati con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno.

7. Per decisione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali, purché sia possibile verificare l'identità di colui che partecipa e vota.

Articolo 9 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è l'Arciprete della Parrocchia di San Martino in Tribano o un altro componente del Consiglio di amministrazione indicato dal

medesimo; in quest'ultimo caso il Presidente resta in carica fintanto che duri il suo mandato consigliare, salvo dimissioni o revoca da parte dello stesso Arciprete.

2. Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

3. In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente della Fondazione, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri nella prima adunanza di ogni mandato; il Vicepresidente resta in carica fintanto che duri il suo mandato consigliare, salvo dimissione o revoca da parte dello stesso Consiglio di amministrazione.

Articolo 10 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

1. L'Ordinario della Diocesi di Padova nomina un Organo di controllo monocratico, ai sensi dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile.

2. All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice civile.

3. L'Organo di controllo resta in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso, l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.

4. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione o anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili alla Fondazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Organo di controllo ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro; qualora ne abbia i requisiti professionali, l'Organo di controllo può essere incaricato anche della revisione legale.

Articolo 11 – Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva un bilancio previsionale recante l'indicazione dei ricavi e dei costi attesi per l'anno successivo.
3. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni quando sussistano motivazioni oggettive, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo d'esercizio; tale bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi di rendicontazione adottati in attuazione del medesimo.
4. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, qualora legge lo richieda o se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto a norma dell'art. 14, co. 1 e dell'art. 39 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali.
5. I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sono trasmessi all'Ordinario della Diocesi di Padova affinché ne prenda visione.

Articolo 12 – Libri della Fondazione

Oltre ai libri, ai registri e alle scritture contabili prescritti per le attività svolte, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Registro dei volontari;
- ogni altro libro o registro eventualmente prescritto dalla legge.

Articolo 13 – Lavoratori e volontari

1. Il trattamento economico dei lavoratori assunti dalla Fondazione è stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; in ogni caso, non potranno essere corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni e compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.
2. Sono volontari della Fondazione tutti coloro che mettono a disposizione delle attività svolte dalla medesima il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. I volontari non occasionali sono ammessi, su loro richiesta scritta, con delibera del Consiglio di amministrazione; essi sono iscritti in apposito Registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
4. L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.
5. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 14 – Modificazione dello statuto, operazioni straordinarie e estinzione

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la modifica del presente statuto nonché la fusione, la scissione, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione a maggioranza assoluta dei propri membri; previamente all'assunzione di tali delibere, il Consiglio acquisisce il consenso dell'Ordinario della Diocesi di Padova e il parere del Consiglio comunale di Tribano.

2. In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, a norma dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altri enti del Terzo settore che operano nei settori dell'educazione, dalla cultura o del sostegno a persone svantaggiate, con sede nella Provincia di Padova e individuate dal Consiglio di amministrazione tenendo conto delle disposizioni testamentarie da cui la Fondazione trae origine.

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice civile.

F.to TIETO Don ANDREA

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO